



Registro Italiano

Dighe

*Ente soppresso ex art. 2, comma 170, del decreto-legge 3.10.2006, n. 262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24.11.2006, n. 286*

NOTA INTEGRATIVA

AL

RENDICONTO GENERALE

2006

(Articolo 46 del Regolamento di contabilità e per la gestione amministrativa)

PAGINA BIANCA

PREMESSA

È necessario, prima di tutto, evidenziare che in data 3 ottobre 2006 con l'entrata in vigore dell'**art. 2, comma 170, del decreto-legge 3.10.2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24.11.2006, n. 286, l'Ente è stato soppresso** ed *"Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173," è stato "nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139."*

Questo intervenuto contesto giuridico ha profondamente condizionato, ed in diversi casi interrotto, lo svolgimento delle attività previste per l'esercizio 2006.

La Nota Integrativa, elaborata ai sensi dell'Articolo 46 del Regolamento di contabilità e per la gestione amministrativa dell'Ente, parte integrante del Rendiconto Generale, illustra dunque il processo di gestione dell'Ente fino al 3 ottobre 2006 data di entrata in vigore del già citato decreto di soppressione.

Per la redazione della presente Nota si è fatto comunque anche riferimento, per quanto applicabili, (a) all'Articolo 44 (La nota integrativa) del DPR 97/2003 ed (b) ai punti 2.8., 2.8.2, 2.8.4. e 2.8.7. della Circolare n. 30 del 1° luglio 2004 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza Ufficio II - Protocollo n. 0081786, avente ad oggetto "Circolare - Vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli enti ed organismi pubblici"(entrambi i testi sono riportati nell'appendice normativa posta alla fine di questo documento).

La presente Nota Integrativa è stata redatta, malgrado le diverse difficoltà operative, nell'intento di dar conto, in ogni modo, dei criteri per le valutazioni delle voci significative.

Si conferma anche per questo rendiconto che, in assenza del sistema di contabilità economica, si è fatto prevalere il criterio della competenza finanziaria in base al quale l'imputazione della spesa è stata assicurata secondo i principi dell'annualità e del pareggio del bilancio.

Si tenga conto anche che per la rappresentazione dell'avanzo economico e della sua ripartizione per la restituzione allo Stato si è fatto riferimento alla Nota di accompagnamento alle modifiche apportate ai Consuntivi degli esercizi 2004 e 2005 (Stato Patrimoniale e Conto Economico) emanata in data 21 febbraio 2007 con delibera commissariale n. 2/2007 a seguito delle comunicazioni di seguito riportate:

1. Ministero delle Infrastrutture – Gabinetto prot. 17478 del 28/11/2006 avente ad oggetto: “Decreto interministeriale 26 ottobre 2006 di approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del Registro Italiano Dighe n. 6 del 20 aprile 2006 di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006”
2. Ministero delle Infrastrutture – Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali – Divisione Segreteria Amministrativa – Prot. 1653 del 29/11/2006 avente ad oggetto: Registro Italiano Dighe – Quota di avanzo economico da trasferire allo Stato ex art. 12, comma 3, del DPR 136/2003 – Richiesta di parere – Consuntivo 2005”.

CRITERI DI VALUTAZIONE**1. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO**

La contabilizzazione delle Spese (impegnato) e delle Entrate (accertato) è stata effettuata con riferimento ai principi generali della contabilità finanziaria, soprattutto con riguardo ai principi della competenza finanziaria, annualità, continuità, prudenza, costanza, universalità, integrità, unità e dell'equilibrio di bilancio.

Dovendo far riferimento alla data di soppressione dell'Ente (3 ottobre 2006) si è proceduto con una analisi delle voci di spesa più significative per una puntuale imputazione delle stesse alla competenza del periodo di chiusura dei conti.

Gli scostamenti che sono emersi in fase di chiusura sono stati generati prioritariamente dal provvedimento di soppressione che in alcuni casi ha determinato finanche la cancellazione di alcune attività inserite nel piano di previsione.

2. ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE**ATTIVITÀ****B. IMMOBILIZZAZIONI**

Rispetto alla previsione l'acquisto e la realizzazione delle immobilizzazioni ha subito un significativo contenimento per le motivazioni espresse in premessa.

La tabella che segue riporta gli unici capitoli movimentati con l'indicazione della percentuale di minor impegno:

Capitolo	Descrizione	Previsione	impegni	% impegnata in meno
2100	Acquisti e realizzazione di impianti , attrezzature e macchinari	500.000,00	1.668,00	99,67
2140	Mobili, arredi, macchine ed attrezzature d'ufficio, Sw e Hw gestionale e manutenzione straordinaria	2.000.000,00	42.664,99	97,87
3000	Software e hardware specialistico, grandi progetti di informatizzazione, infrastrutturizzazione, manutenzione straordinaria	6.500.000,00	23.736,00	99,63

Non sono stati calcolati ammortamenti facendo riferimento alla Nota di accompagnamento alle modifiche apportate ai Consuntivi degli esercizi 2004 e 2005 (Stato Patrimoniale e Conto Economico) emanata in data 21 febbraio 2007 con delibera commissariale n. 2/2007 come illustrato nella premessa.

C. ATTIVO CIRCOLANTE

Nei Residui Attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, sono iscritti gli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nella voce n. 2 sono iscritti i crediti per quote di iscrizione al RID DPR 136/2003 art 12 comma 1 lettera c).

Nella voce n. 4 sono iscritti i crediti per Trasferimenti da parte dello Stato RID DPR 136/2003 art 12 comma 1 lettera a)

Nella voce n. 5 sono iscritti i crediti per rimborsi personale comandato presso altre Amministrazioni.

PASSIVITÀ

A. PATRIMONIO NETTO

Alla voce A) VIII è iscritto l'Avanzo economico portato a nuovo proveniente dall'esercizio 2005 mentre nella voce A) IX l'Avanzo economico dell'esercizio secondo i criteri riportati nella Nota Preliminare al Bilancio di Previsione 2006.

B. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

La voce B.1 per contributi a destinazione vincolata riporta il complessivo delle "Entrate" per l'attuazione dell'articolo 12 del DPR 136/2003 che non risultano variati rispetto alla previsione.

C. FONDI PER RISCHI E ONERI

La voce C.1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili essa contiene l'accantonamento dell'annualità 2006 e precedenti del fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso calcolato come riportato nella Nota preliminare al Bilancio di previsione 2006 (cui si rimanda).

Per ciò che concerne invece il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) non è stato riportato alcun accantonamento come per i precedenti esercizi in quanto tale posta è versata dal RID all'INPDAD anche in accordo al verbale n. 14 del 13 ottobre 2005 del Collegio dei Revisori.

La voce C.4 per ripristino investimenti contiene gli accantonamenti al Fondo di riserva articolo 16 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

E. RESIDUI PASSIVI

Tra i RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi pagabili oltre l'esercizio successivo sono iscritte:

- 5) debiti verso fornitori per acquisti di beni, servizi e prestazioni professionali.
- 8) debiti tributari per IRAP, imposte e tasse.
- 11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici per la previsione di trasferimenti passivi allo Stato in applicazione dell'articolo 12 comma 3 del DPR 136/2003 per la destinazione di quota proporzionale dell'avanzo economico dell'esercizio 2004 e 2005.
- 12) debiti diversi da quelli indicati nelle voci 5), 8) e 11) per il funzionamento (Organi dell'Ente, Personale, Oneri finanziari, ecc).

3. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO

La consuntivazione della previsione economica 2006 per la parte Entrate si assesta su 11,56 meuro per il Valore della Produzione. L'accertamento dell'Entrate è stato effettuato sulla scorta del diritto maturato. Le Entrate accertate e non riscosse entro la data di chiusura del rendiconto 2006 sono iscritte nei Residui attivi come crediti dello Stato Patrimoniale attivo (voci 2, 4 e 5 vedi nota Attivo circolante)

Per ciò che concerne la quota di costo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), scorporata dal costo del personale solo ai fini dell'esposizione nel conto economico e non per l'accantonamento al fondo patrimoniale (come precisato nell'illustrazione delle voci dello Stato Patrimoniale e anche in accordo al verbale n. 14 del 13 ottobre 2005 del Collegio dei Revisori), essa è versata dal RID all'INPDAD in ragione della stima percentuale.

Per la determinazione dell'avanzo economico ed il riparto tra quota da restituire allo Stato ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del DPR 136/2003 e la parte che rimane nelle disponibilità dell'Ente, si rimanda alle modalità fissate con la citata Nota di accompagnamento alle modifiche apportate ai Consuntivi degli esercizi 2004 e 2005 (Stato Patrimoniale e Conto Economico).

4. ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE

Più dettagliate notizie informative sulle attività svolte, sull'organizzazione e sulla gestione complessiva dell'Ente sono illustrate nella Relazione sulla gestione.

Per quanto concerne il numero dei dipendenti per categorie si veda il prospetto che segue.

3 ottobre 2006	Personale in Servizio			Ruolo RID	
	Totale	ex SND (a)	Comandato	Comandato out (b)	Totale (c=a+b)
Dirigente	16	16	0	0	16
C3 Super	3	3	0	0	3
C3	41	40	1	1	41
C2	6	6	0	4	10
C1 Super	2	0	2	0	0
B3 Super	6	5	1	3	8
B3	3	1	2	0	1
B2	5	4	1	0	4
A1 Super	2	1	1	0	1
Totale	84	76	8	8	84

Appendice normativa:**REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA**

CAPO VI

RISULTANZE DELLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 42

Rendiconto generale

1. Le risultanze della gestione dell'esercizio sono riassunte e dimostrate nel rendiconto generale, costituito da:

- a) il conto del bilancio;
- b) il conto economico;
- c) lo stato patrimoniale;
- d) la nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 c.c., per quanto applicabile.

2. Al rendiconto generale sono allegati:

- e) la situazione amministrativa;
- f) la relazione sulla gestione;
- g) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Il rendiconto generale predisposto dal Direttore generale, tramite il servizio di ragioneria, è trasmesso al Presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei revisori.

4. Il Collegio dei revisori redige apposita relazione sul rendiconto generale.

5. Il rendiconto generale è deliberato entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio oggetto del rendiconto stesso, per la successiva approvazione da parte del Ministro vigilante di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 43

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio comprende l'esposizione della gestione delle entrate e delle uscite, e si articola in due parti:

- a) rendiconto finanziario decisionale (allegato 6);
- b) rendiconto finanziario gestionale (allegato 7).

2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola in UPB di primo livello, come il preventivo finanziario decisionale; analogamente il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli, come il preventivo finanziario gestionale, evidenziando:

- le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
- il totale dei residui attivi e passivi che si trasportano all'esercizio successivo.

Art. 44

Conto economico

1. Il conto economico (allegato 8), redatto secondo le disposizioni del codice civile, per quanto applicabile, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti nell'esercizio.
2. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico.

Art. 45

Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale (allegato 9) comprende le attività e le passività finanziarie ed il patrimonio netto.
2. Lo stato patrimoniale è redatto, per quanto compatibile, secondo lo schema dell'art. 2424 c.c.
3. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare del RID alla data di chiusura dell'esercizio cui la situazione si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 46

Nota integrativa

1. La nota integrativa deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
 - b) analisi delle voci del conto del bilancio;
 - c) analisi delle voci dello stato patrimoniale;
 - d) analisi delle voci del conto economico;
 - e) altre notizie integrative.

Art. 47

Situazione amministrativa

1. Al rendiconto è annessa la situazione amministrativa (allegato 10) la quale deve evidenziare:
 - a) la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;

- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
- c) il risultato di amministrazione.

Art. 48

La relazione sulla gestione

1. Il rendiconto generale è accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione nel suo complesso in cui sono posti in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione al programma triennale. La relazione è redatta nel rispetto dell'art. 2428 c.c., per quanto applicabile.
2. La relazione specifica, altresì, i risultati conseguiti dagli organi di vertice nell'esercizio di riferimento in relazione all'arco temporale di durata del loro mandato.

Art. 49

La relazione del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori redige la propria relazione sugli atti e sull'azione amministrativa del RID, ai sensi degli articoli 16 e 47 del Regolamento sugli enti pubblici.

STATUTO

Articolo 7

Compiti del Consiglio

1. Il Consiglio di amministrazione:

.....

approva, con le modalità indicate nel regolamento di contabilità e gestione, i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni, nonché gli schemi revisionali pluriennali; invia le relative delibere, unitamente alle relative relazioni del Collegio dei Revisori, per l'approvazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze;

D.P.R. 24-3-2003 n. 136

Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 4. Il consiglio di amministrazione.

.....

- e) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonché gli schemi previsionali pluriennali;

D.P.R. 27-2-2003 n. 97**Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70.**

Art. 44 "La nota integrativa" del DPR 97/2003

1. La nota integrativa è un documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'ente nei suoi settori operativi, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

2. Relativamente agli enti ed organismi pubblici la nota integrativa si articola nelle seguenti cinque parti:

- a) criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
- b) analisi delle voci del conto del bilancio;
- c) analisi delle voci dello stato patrimoniale;
- d) analisi delle voci del conto economico;
- e) altre notizie integrative.

3. Le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni caso riguardare:

- gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni e quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonché sul risultato economico.
- l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive;
- le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva;
- la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale;
- l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione;
- la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché, per quelli attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilità;
- la composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle eventuali casse decentrate;

- i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonché i dati relativi al personale comunque applicato all'ente;
- l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.

**Circolare n. 30 del Circolare n. 30 del 1° luglio 2004 DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II - Protocollo n. 0081786.**

2.8. Conto consuntivo.

A chiusura dell'esercizio, in qualsiasi tipo di azienda, la formazione del bilancio annuale rappresenta un momento importante della gestione in quanto con tale documento l'organo di amministrazione relaziona sull'attività svolta (relazione illustrativa sulla gestione) e «rende il conto» del suo operato attraverso la dimostrazione dei risultati conseguiti.

Anche per gli Enti pubblici riveste particolare importanza il conto consuntivo annuale, dovendo in tale sede darsi dimostrazione non solo dell'attività svolta, ma anche di aver seguito le direttive dell'Amministrazione vigilante, attraverso la puntuale esecuzione del bilancio di previsione da quest'ultima approvato o, comunque, a quella trasmesso.

Tale documento contabile comprende il rendiconto finanziario, il conto economico, la situazione patrimoniale e la nota integrativa oltre ad altri allegati (situazione amministrativa, pianta organica del personale, riaccertamento dei residui) ed è corredato dalla relazione illustrativa sulla gestione.

In tale fase il controllo espletato dai Revisori inerisce, da un lato, agli aspetti della legittimità, cioè della esatta applicazione delle disposizioni normative, dall'altro, sia alla corretta gestione e realizzazione delle entrate, sia all'economicità e proficuità delle spese effettuate.

2.8.2. Conto economico.

Il conto economico evidenzia l'incremento o la diminuzione patrimoniale che l'Ente ha subito per effetto del risultato di esercizio sia a causa della gestione finanziaria sia per le variazioni che hanno registrato i componenti del patrimonio per motivi indipendenti dalla gestione finanziaria.

Nel merito i Revisori devono riscontrare la corrispondenza dei saldi contabili indicati nel conto economico con quelli risultanti dalla chiusura dei relativi conti. Particolare cura poi deve essere portata nell'accertare le procedure di alcune poste quali ratei e risconti, accantonamenti per ammortamenti, per indennità di fine rapporto, per svalutazione crediti, per valutazione rimanenze di magazzino, ecc. ...

Va segnalata, da un lato, la grande importanza di questo documento ai fini della valutazione degli andamenti della gestione aziendale e dall'altro la deplorable disattenzione che molti Enti pubblici riservano al documento medesimo.

Il conto economico è informato al concetto di «flusso».

2.8.4. Nota integrativa.

Con tale documento, che è parte integrante del conto consuntivo, si dà ragione dei criteri applicati nelle valutazioni delle voci, degli impegni pluriennali, dei criteri di computo dei ratei e dei risconti; si danno notizie sul numero dei dipendenti per categorie e sulle variazioni intervenute in corso d'esercizio nonché sui principali trasferimenti finanziari in favore del bilancio dell'Ente o erogati in favore di altri bilanci, etc.

Si dà puntuale ragione ed illustrazione delle principali voci del conto consuntivo.

2.8.7. La relazione illustrativa sulla gestione.

Questo documento, redatto dagli amministratori, correda il «trattico» contabile e la nota integrativa ed informa, tra gli altri, le Amministrazioni vigilanti sull'andamento della gestione nell'esercizio finanziario di riferimento e sugli eventi di rilievo intervenuti dopo lo spirare di detto esercizio e fino alla data di formalizzazione del referto in rassegna, onde fornire informative puntuali ed aggiornate quanto più possibile.”

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2006- Supplemento ordinario n. 223

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Articolo 2

omissis

170. *Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' soppresso.*

171. *I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.*

172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.

173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

174. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.

175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento. 176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.